TI_GERICHTE 16.1998.3 vom 26. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.3

FR: TI_GERICHTE 16.1998.3 du 26 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1998.3 del 26 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.01.1998 16.1998.3

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.98.00003 Lugano 26 gennaio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 29 dicembre 1997 presentato da _____ contro la sentenza 11 dicembre 1997 del Giudice di pace del circolo della Maggia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 novembre 1997 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____dell'UEF di _____, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 3 novembre 1997 lo _____, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 80.-, importo corrispondente alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 8 novembre 1996 della Sezione della circolazione, regolarmente passato in giudicato; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza; che con scritto 29 dicembre 1997 _____ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 dicembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad una generica contestazione lamentando il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza; che quindi questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato; che in ogni caso, per quanto attiene alla domanda di rinvio dell'udienza di contraddittorio fissata per l'11 dicembre 1997, la reiezione della stessa ad opera del primo giudice non configura una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente ritenuto che l'art 136 cpv. 1 CPC permette alla parte di chiedere tempestivamente il rinvio dell'udienza

unicamente se impedita per motivi gravi, motivi che egli non ha sostanziato non bastando il generico riferimento a impegni professionali; che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 1997 di _____ è nullo . 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.